



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4

Provvedimento n. 3661

del 26/10/2011

Proponente: **Tecnico Ambiente**

Classificazione: 09-11-07 2006/31

Oggetto: D.LGS 152/2006 E S.M.I. - L.R. 3/1999 E S.M.I. - DITTA SIMAP SRL CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO N. 58 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA, VIA DEPRETIS N. 21 DI ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (D8/D9) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI DALLE NAVI DI PROVENIENZA ANCHE EXTRA U.E. E DI STOCCAGGIO (D15/R13) DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA PIATTAFORME OFF-SHORE OPERANTI NELL'AMBITO DEL PORTO DI RAVENNA E DALLE NAVI IN TRANSITO NEL PORTO DI RAVENNA E NEI PORTI DI RIMINI, RICCIONE, CATTOLICA E BELLARIA.

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

LA DIRIGENTE

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 368

Esatte L. 0.52

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 250 del 26/01/2011, la Ditta Simap s.r.l. con sede legale in Ravenna, Via Antico Squero n. 58, risulta in possesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo svolgimento di attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi anche di provenienza extra U.E. e di stoccaggio (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle navi in transito nei porti di Ravenna e di Rimini, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis n. 21, fino alla data del 30/04/2013;

VISTA l'istanza presentata in data 16/06/2011 (ns. PG 52985/2011) con cui la Ditta Simap s.r.l. chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'integrazione dell'autorizzazione n. 250 del 26/01/2011 sopracitata per:

- lo svolgimento presso l'impianto di operazioni di stoccaggio (D15) anche di rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 provenienti
 - dalle piattaforme offshore operanti nell'ambito del porto di Ravenna e per cui sono previste anche operazioni di travaso dai container in mezzi autoscaricanti, al fine di facilitarne il successivo conferimento in discarica;
 - dalle navi ormeggiate nei porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria, ritirati direttamente con mezzi autoscaricanti per il successivo conferimento in discarica;
- l'inserimento di ulteriori tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, da detenere in stoccaggio (D15/R13) nell'impianto, con aumento della capacità massima istantanea già autorizzata (dalle attuali 7 tonnellate a 9 tonnellate, complessive per rifiuti pericolosi e non pericolosi);
- l'estensione della provenienza dei rifiuti da detenere in stoccaggio (D15/R13) nell'impianto anche ai porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria, oltre al porto di Ravenna;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato ns. PG 52985/2011 del 16/06/2011 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* e in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV recanti norme in materia di gestione dei rifiuti e di particolari categorie di rifiuti (art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico);
- *Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182* recante disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui di carico;
- *DM 22 maggio 2001* recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- *Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE* recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il regolamento n. 1774/2002/CE;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, e in particolare l'art. 3, comma 2-bis che prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
- la Ditta già operante in regime di concessione con l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto di Ravenna per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi prodotti dalle navi e dalle piattaforme operanti nell'ambito del porto di Ravenna, risulta recentemente assegnataria in regime di concessione con la Capitaneria di Porto di Rimini per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi in transito nei porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria;
- in proposito non risultano rilievi e/o prescrizioni particolari da impartire da parte del Comune di Ravenna (ns. PG 71545/2011 del 12/09/2011);
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Igiene e Sanità Pubblica - Nuovi Insediamenti Produttivi dell'AUSL di Ravenna (ns PG 68954/2011 del 29/08/2011) e dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna (ns. PG 68957/2011 del 29/08/2011);
- in data 04/10/2011 risultano acquisite le conclusioni dell'apposita Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- sussistono pertanto gli elementi per procedere all'integrazione dell'autorizzazione in essere per la gestione dell'impianto di che trattasi con le varianti prospettate;
- tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. devono prestare garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 sopracitata;
- i dati aggiornati rilevabili nella documentazione agli atti per la determinazione della suddetta garanzia finanziaria sono i seguenti:
 - Attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti pericolosi
Potenzialità annua di trattamento = 700 t
 - Attività di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi = 5 t
Capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi = 4 t

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in particolare l'art. 208 in materia di autorizzazioni per impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti;



RICHIAMATO in particolare l'art. 131, comma 1 e 2 della L.R. n. 3/1999 in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i. recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che: *"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti"*;

DISPONE

1. **DI INTEGRARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 250 del 26/01/2011, alla Ditta **SIMAP s.r.l.**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero, n. 58, relativa allo svolgimento nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis, n. 21 di **attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi anche di provenienza extra U.E. in transito nei porti di Ravenna e di Rimini e attività di stoccaggio (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle navi in transito nei porti di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria**, come di seguito indicato.
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni che integrano e sostituiscono quanto stabilito con provvedimento n. 250 del 26/01/2011:

- 2.a) I rifiuti speciali pericolosi per cui è ammesso il **trattamento (D8/D9)** sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
180103* 180202*	Rifiuti alimentari e assimilabili ai rifiuti urbani a rischio infettivo prodotti dalle navi che effettuano anche tragitti internazionali(extra U.E.) ai sensi del DM 22.05.2001
<u>Tali rifiuti dopo il trattamento di sterilizzazione sono codificati con codice CER 200301.</u>	

- 2.b) I rifiuti da trattare in impianto sono ritirati in contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati che devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile e di colore rosso di altezza pari a 15 cm e di una lunghezza tale da rendere evidente la scritta "Categoria 1 - destinato all'eliminazione". I contenitori riutilizzabili dovranno essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo.
- 2.c) Per i rifiuti prodotti dalle navi che effettuano tragitti internazionali (extra U.E.) e da trattare in impianto è comunque fatto salvo il rispetto del Regolamento n. 1069/2009/CE.
- 2.d) La potenzialità annua di trattamento (D8/D9) dell'impianto è fissata in **700 tonnellate/anno**. I rifiuti di cui al precedente punto 2.a), che provengono esclusivamente dalle navi in transito nel porto di Ravenna e nel Porto di Rimini, sono sottoposti a trattamento mediante sterilizzazione con autoclave a vapore saturo.
- 2.e) L'impianto dispone di due unità di trattamento, ciascuna costituita da camera di sterilizzazione e generatore di vapore alimentato a metano, da utilizzare alternativamente. Dei periodi di utilizzo di ciascuna unità deve essere tenuta idonea registrazione, a disposizione degli organi di controllo.



- 2.f) L'utilizzo dell'impianto per il trattamento dei rifiuti a rischio infettivo provenienti dalle navi in transito nel porto di Ravenna è da ritenersi comunque prioritario.
- 2.g) I rifiuti dopo il trattamento devono essere conferiti presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale in conformità a quanto previsto con il DM Sanità 22.05.2001.
- 2.h) I rifiuti trattati e da trattare potranno sostare nell'area dell'impianto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattamento e movimentazione.
- 2.i) L'autoclave deve essere provvista di stampante che registri tutti i parametri di funzionamento con grafico del ciclo nonché la data, l'ora e il numero progressivo di sterilizzazione da riportare sul contenitore sterilizzato. Le registrazioni dovranno essere conservate per almeno 2 anni.
- 2.j) Per ogni sterilizzazione dovrà essere eseguita e conservata la prova di penetrazione del vapore (BOWIE DICK).
- 2.k) Dovrà essere eseguita, con cadenza almeno trimestrale, una prova biologica di sterilizzazione. La documentazione relativa deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.
- 2.l) Presso l'impianto è altresì ammesso lo **stoccaggio (D15/R13)** delle seguenti tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:

CER	Descrizione
13 02 08*	Altri oli per ingranaggi e lubrificazione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 10*	Imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose (contenitori vuoti di vernici, prodotti chimici, ecc.)
15 01 12	Imballaggi in plastica
15 02 02*	Materiali filtranti e assorbenti contaminati da olio
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (monitor, radar, apparecchiature elettroniche, girobussole, ecc.)
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
17 04 05	Rottame di ferro
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213 (cavi di ormeggio, funi, ecc.)
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
20 01 02	Vetro
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 39	Plastica

Tali rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere stoccati per una capacità massima istantanea fissata complessivamente pari a **9 tonnellate**, di cui 5 tonnellate di rifiuti pericolosi e 4 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

- 2.m) I rifiuti di cui al precedente punto 2.l) da detenere in stoccaggio (D15/R13) presso l'impianto potranno provenire esclusivamente dal servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in transito nei porti di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria. I codici CER di tali rifiuti dovranno essere riportati nei F.I.R. ovvero analoghe Schede SISTRI - Area movimentazione che verranno utilizzati per il tragitto dalla banchina di scarico fino alla sede operativa dell'impianto.
- 2.n) Lo stoccaggio dei rifiuti di cui al precedente punto 2.l) è realizzato nelle preposte aree individuate nella sede operativa dell'impianto, all'interno di appo-



siti contenitori stagni e dotati di idonea copertura. I rifiuti pericolosi sono stoccati al coperto.

I contenitori dei rifiuti dovranno essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in maniera univoca la tipologia di rifiuto contenuto, al fine di ottimizzarne la gestione.

- 2.o) Presso l'impianto è altresì ammesso lo stoccaggio (D15) di rifiuti identificati con codice **CER 20 03 01** provenienti, esclusivamente:
- dalle piattaforme offshore operanti nell'ambito del porto di Ravenna e per cui sono previste, come di seguito specificato, anche operazioni di travaso dai container in mezzi autoscaricanti, al fine di facilitarne il successivo conferimento in discarica;
 - dalle navi ormeggiate nei porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria, ritirati direttamente con mezzi autoscaricanti per il successivo conferimento in discarica.
- 2.p) Per i rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 da detenere in stoccaggio (D15) per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 42 m³, i tempi di stazionamento presso l'impianto devono comunque essere ridotti ai tempi tecnici strettamente necessari al loro conferimento finale in discarica. Al riguardo, tali rifiuti vengono avviati all'impianto di destinazione finale di norma in giornata (nei giorni feriali) e comunque non oltre le 72 ore dal loro ritiro.
- 2.q) I rifiuti detenuti in stoccaggio devono essere conferiti a impianti di smaltimento o recupero finale autorizzati.
- 2.r) Presso l'impianto sono ammesse operazioni di travaso da container in mezzi autoscaricanti dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 prodotti dalle attività logistiche svolte sulle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna. Tali operazioni di travaso, che potranno avvenire esclusivamente nell'area di stabilimento e presso l'area appositamente identificata, dovranno essere gestite secondo apposita procedura/istruzione operativa da implementare nell'ambito del Manuale Operativo di seguito indicato, sono finalizzate al conferimento, di norma in giornata, di tali rifiuti in discarica con le opportune procedure di sicurezza. In proposito, dovranno essere adottate tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali (es. nei periodi più caldi le movimentazioni andranno condotte nelle ore più fresche della giornata, ecc.) ed effetti nocivi per la salute umana. Se del caso, andranno altresì introdotte soluzioni impiantistiche tali da minimizzare eventuali impatti di tipo odorigeno nell'area.
- 2.s) Per la gestione dell'impianto devono essere seguite le procedure definite in un apposito Manuale Operativo da trasmettere agli organi di controllo dell'AR-PA e della Sanità Marittima. A tal proposito si prende atto che la Ditta ha definito un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed è registrata EMAS.
- 2.t) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento ovvero di stoccaggio presso l'impianto e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
Deve altresì essere garantita la perfetta rintracciabilità dei rifiuti oggetto di travaso ai fini del conferimento presso impianti esterni di smaltimento finale.
- 2.u) Dovranno essere individuate in maniera inequivocabile con evidenza documentale le navi che hanno originato il rifiuto da smaltire.
- 2.v) Devono essere adottate misure idonee ad evitare la formazione di emissioni odorigene.
- 2.w) Al fine di monitorare gli aspetti ambientali derivanti dall'attività di travaso e stoccaggio dei rifiuti di cui al codice CER 20 03 01, la Ditta è tenuta ad effet-



tuare con cadenza annuale, nel periodo estivo (di norma luglio), una rilevazione degli aspetti olfattivi provocati nonché la valutazione degli aspetti biologici della stessa attività e di quella di lavaggio dei cassoni che hanno trasportato i rifiuti a rischio infettivo.

Al riguardo, le determinazioni degli aspetti biologici di natura ambientale dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- campionamento attivo con idoneo strumento tarato;
- effettuare almeno 3 repliche per ciascun campionamento;
- utilizzare un terreno idoneo per CMT e miceti (eventualmente fornire indicazioni sul metodo utilizzato, se si tratta di metodo interno o normativo);
- indicazione della temperatura e del tempo di incubazione;
- ricerca dei tossinogeni (es. *Aspergillus niger*);
- griglia di campionamento a più punti a diversa distanza dalla sorgente (con indicazione della distanza tra il campionario e l'operatore);
- determinazione del fondo a valle e a monte della fonte di contaminazione in relazione alla direzione del vento).

Le risultanze dei monitoraggi effettuati dovranno essere presentati al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, dandone riscontro alla Provincia.

- 2.x) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, sicurezza e igiene del lavoro e antincendio. È altresì fatto salvo quanto previsto dal DM 22.05.2001.
 - 2.y) Eventuali situazioni anomali o di emergenza, inerenti in particolare le operazioni di travaso dei rifiuti provenienti da piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente.
 - 2.z) Devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Ravenna eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto.
3. Di subordinare l'autorizzazione allo stoccaggio (D15) dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 all'esito positivo della valutazione previsionale di impatto acustico che dovrà essere redatta dalla Ditta, **entro 30 giorni** dalla data del presente provvedimento, in conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 674/2004 sulla base di tutte le sorgenti sonore previste in funzione ad impianto a regime. Oltre che alla Provincia di Ravenna, tale documentazione dovrà essere presentata al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna che ne valuta la completezza e congruità, dandone riscontro anche alla Provincia.
 4. Di confermare il termine di validità dell'autorizzazione al **30.04.2013**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
 5. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, **pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento**, la Ditta è tenuta ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto, ovvero a presentare a favore della Provincia di Ravenna una nuova garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a € 65.000,00 e così rideterminato:
 - Attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti pericolosi
Potenzialità annua di trattamento = 700 t
Calcolo importo garanzia finanziaria: $700 \text{ t} \times 15,00 \text{ €/t} = 10.500,00 \text{ €}$
→ 100.000,00 € (importo minimo)
 - Attività di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi = 5 t
Capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi = 4 t
Calcolo importo garanzia finanziaria: $5 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} + 4 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = 1.250,00 \text{ €} + 560,00 \text{ €} = 1.810,00 \text{ €} \rightarrow 300.000,00 \text{ €}$ (importo minimo)
 - Calcolo importo totale garanzia finanziaria: $100.000,00 \text{ €} + 30.000,00 \text{ €} = 130.000,00 \text{ €} \rightarrow (-50\%) 65.000,00 \text{ €}$

ARPA
Ravenna
12/04/2013

nella considerazione che per l'impianto oggetto della presente autorizzazione la Ditta Simap Srl risulta in possesso di registrazione EMAS per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 50% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:


- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività possono essere proseguite alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia di Ravenna della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

6. Di incaricare il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna ad esercitare i controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.



Sottoscritto dalla
DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
Arch. Elettra Malossi
con firma digitale



Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Il sottoscritto OSCARI Rita in qualità di Collegio vice del Settore/Servizio Amb. Territorio della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. 3661 del 26/10/2011, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. F. Altobelli in qualità di Dirigente del settore Amb. Territorio, comprensiva di n. 1 allegati, rispettivamente sub 1, che consta di n. 8 pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, 28 10 2011



Firma Oscar' Rita